

Supplemento n. 22 - Martedì 30 maggio 2017

Legge regionale 26 maggio 2017 - n. 15
Legge di semplificazione 2017

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I
AMBITO ISTITUZIONALE

Art. 1

(**Modifiche alla l.r. 34/1983**)

1. Alla legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 (Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia – Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 2 bis dell'articolo 13 è inserito il seguente:
«2 ter. In caso di contemporaneo svolgimento del referendum con altre consultazioni elettorali si applicano, relativamente alla composizione e al funzionamento degli uffici elettorali di sezione, le disposizioni concernenti le altre consultazioni elettorali. In tal caso, gli uffici elettorali di sezione costituiti per le altre consultazioni elettorali svolgono altresì, previa intesa con il Ministro dell'Interno anche ai fini del riparto delle spese relative agli adempimenti elettorali comuni, le operazioni inerenti al referendum. In caso di contemporaneo svolgimento del referendum con altre consultazioni elettorali nessuna spesa, di competenza della Regione, relativa agli adempimenti elettorali può essere messa a carico dei comuni.»;
- b) al comma 5 dell'articolo 15 dopo le parole «hanno inizio» sono inserite le seguenti: «senza interruzione»;
- c) alla fine del comma 1 dell'articolo 25 sono aggiunte le seguenti parole: «ai sensi dell'articolo 52 dello Statuto d'Autonomia della Lombardia»;
- d) alla fine del comma 2 dell'articolo 26 sono aggiunte le seguenti parole: «, con esclusione dell'articolo 10, commi 2 e 3.».

Art. 2

(**Modifiche all'articolo 7 della l.r. 29/2006**)

1. All'articolo 7 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 le parole «nei comuni» sono sostituite dalle seguenti: «in ciascun comune»;
- b) dopo il comma 3.1. è inserito il seguente:
«3.2. Tutti i comuni interessati congiuntamente a una delle procedure di cui agli articoli precedenti, devono adottare la medesima modalità di iniziativa legislativa di cui ai commi 2 e 3;»;
- c) al comma 3 bis le parole «nei comuni» sono sostituite dalle seguenti: «in ciascun comune».

Art. 3

(**Modifiche alla l.r. 26/1993 e norma di prima applicazione**)

1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 22:
 - 1) alla fine del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: «il tesserino può esser recapitato al domicilio del cacciatore, secondo modalità da definire con provvedimento di Giunta.»;
 - 2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio tengono un apposito schedario dei tesserini lasciati, da aggiornare annualmente.»;
- b) all'articolo 30:

- 1) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
«d) il revisore legale;»;
- 2) la lettera a) del comma 3 è soppressa;
- 3) la lettera b) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
«b) le modalità di elezione del presidente;»;
- 4) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. I comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia sono composti dai seguenti rappresentanti nominati dai competenti organi degli enti e degli organismi indicati:
 - a) un rappresentante della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio;
 - b) un rappresentante del comune con maggior superficie agro-silvo-pastoriale compresa nell'ambito stesso;
 - c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, di cui uno individuato dall'Ente nazionale per la cinofilia italiana su proposta delle associazioni cinofile;
 - d) tre rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o presenti in forma organizzata sul territorio dell'ambito e individuati dalle rispettive organizzazioni provinciali;
 - e) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale o presenti in forma organizzata sul territorio dell'ambito.»;
- 5) al comma 5, la parola: «designati» è sostituita dalla seguente: «individuati»;
- 6) al comma 5 dopo le parole «in base ai principi della rappresentatività sul territorio dell'Ambito» sono aggiunte le seguenti: «, in proporzione ai rispettivi associati ammessi; ciascuna associazione non può avere più di due rappresentanti per ogni ambito territoriale di caccia»;
- 7) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5 bis. La Regione e la Provincia di Sondrio, per il relativo territorio, ricevono le nomine di cui al comma 4 e le trasmettono ai presidenti dei comitati uscenti ai fini dell'insediamento dei nuovi comitati.»;
- 8) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. I comitati di gestione dei comprensori alpini di caccia sono composti dai seguenti rappresentanti nominati dai competenti organi degli enti e degli organismi indicati:
 - a) un rappresentante della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio;
 - b) un rappresentante della comunità montana territorialmente interessata o delle comunità montane interessate, d'intesa tra le stesse;
 - c) cinque rappresentanti delle associazioni venatorie provinciali presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio, in proporzione ai rispettivi associati ammessi;
 - d) due rappresentanti dell'organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa sul territorio del comprensorio alpino;
 - e) due rappresentanti dell'associazione di protezione ambientale maggiormente rappresentativa sul territorio del comprensorio alpino;
 - f) un rappresentante delle associazioni cinofile.»;
- 9) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7 bis. La Regione e la Provincia di Sondrio, per il relativo territorio, ricevono le nomine di cui al comma 7 e le trasmettono ai presidenti dei comitati uscenti ai fini dell'insediamento dei nuovi comitati.»;
- 10) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. I comitati di gestione durano in carica cinque anni. Per tutti i membri è ammessa la revoca da parte degli enti o degli organismi che hanno provveduto alla nomina. I membri sostituiti durano in carica per il restante periodo. Ogni comitato di gestione ha facoltà di spesa nei limiti delle disponibilità di bilancio.»;
- 11) il comma 10 è sostituito dal seguente:

forme associative si limitano alla verifica della correttezza della procedura di deposito e della rispondenza e completezza della documentazione presentata rispetto al contenuto minimo definito con il provvedimento di cui all'articolo 13, comma 1.»;

- d) al comma 4 dell'articolo 8 dopo le parole «possono richiedere» sono aggiunte le seguenti: «, per le opere e gli edifici strategici o rilevanti, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274,»;

- e) il comma 5 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«5. Il parere tecnico di cui al comma 4 è sempre richiesto per le opere e gli edifici pubblici strategici o rilevanti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274, realizzati dal Comune.»;

- f) dopo il comma 4 dell'articolo 10 è aggiunto il seguente:

«4 bis. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 13, comma 1 bis, disciplina i termini e le modalità di svolgimento dei controlli delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, comma 1 bis.»;

- g) dopo il comma 1 dell'articolo 13 è aggiunto il seguente:

«1 bis. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Legge di semplificazione 2017), adotta la deliberazione di cui all'articolo 5, comma 1 ter. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1 bis, si applicano dalla data di efficacia della deliberazione di cui al precedente periodo.».

Art. 26

(Modifiche alla l.r. 12/2005)

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 bis dell'articolo 4 dopo le parole «piano o programma» sono aggiunte le seguenti: «, nel territorio della provincia di Sondrio i comuni e gli altri enti locali possono affidare le funzioni amministrative e i compiti relativi all'espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS alla Provincia, nel rispetto dei requisiti di indipendenza previsti per le autorità competenti.»;
- b) al comma 3 bis dell'articolo 7 dopo le parole «dei comuni partecipanti» sono aggiunte le seguenti: «, nel territorio della provincia di Sondrio i contenuti dei piani associati tra più comuni possono essere sviluppati dalla Provincia, su accordo con i predetti enti, anche contestualmente all'elaborazione del PTCP o di sue varianti, fermo restando il rispetto delle procedure di approvazione dei singoli strumenti planificatori associati previste dalle leggi vigenti.»;
- c) al comma 7 dell'articolo 9 dopo le parole «affluenza degli utenti» sono aggiunte le seguenti: «, nel territorio della provincia di Sondrio, all'interno del TUC, è sempre ammessa l'apertura di esercizi di vicinato, specie tipici, anche in deroga alle previsioni di cui al comma 6, o con permesso di costruire in deroga, previa deliberazione del consiglio comunale acquisito il parere di compatibilità della Provincia.»;
- d) al comma 2 bis dell'articolo 11 dopo le parole «comune stesso» sono aggiunte le seguenti: «, nel territorio della provincia di Sondrio i criteri di applicazione della perequazione urbanistica di cui ai commi 1 e 2 possono essere determinati, con caratteri ed effetti sovracomunali o coordinati tra diversi comuni, dalla Provincia, d'intesa coi comuni, all'interno del PTCP. Sempre presso la Provincia, d'intesa con i comuni, possono essere istituiti fondi, dotazioni o incentivi previsti in materia urbanistica ed edilizia per finalità di riduzione del consumo di suolo, di perequazione o in genere per tutte quelle finalità di ricomposizione che possono essere meglio assolte in via coordinata tra gli enti locali del territorio provinciale mediante l'attribuzione su base consensuale delle funzioni gestionali alla stessa Provincia.»;
- e) al comma 1 dell'articolo 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esecuzione del piano attuativo può avvenire per stralci funzionali, preventivamente determinati, nel rispetto di un disegno unitario d'ambito, con salvezza dell'utilizzo del permesso di costruire convenzionato nei casi previsti dalla legge.»;
- f) il comma 14 bis dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«14 bis. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata, possono procedere alla correzione di errori materiali, a rettifiche e a interpretazioni autentiche degli atti di PGT non costituenti variante agli stessi. Gli atti di correzione, rettifica e interpretazione autentica degli atti di PGT sono depositati presso la segreteria comunale, pubblicati nel sito informatico dell'amministrazione comunale e acquistano efficacia ai sensi del comma 11, lettera a).»;

- g) dopo il comma 7 ter dell'articolo 15 è aggiunto il seguente:

«7 quater. Il PTCP della Provincia di Sondrio, in ragione della specialità del territorio, può assolvere ai compiti di pianificazione territoriale propri della pianificazione sottordinata, sulla base di appositi accordi con i comuni. Spetta inoltre al PTCP della Provincia di Sondrio il compito della definizione dei domini scabili, l'estensione e perimetrazione di dettaglio degli ambiti di elevata naturalità e la definizione dei criteri di dettaglio per l'attuazione delle previsioni di sviluppo e di tutela rispettivamente ivi previsti, che devono essere recepiti dalla pianificazione sottordinata. Inoltre il PTCP della Provincia di Sondrio, sempre su intesa dei comuni, può farsi carico anche della definizione di meccanismi perequativi di natura compensativa e non, finalizzati alla migliore attuazione, anche su scala provinciale e superiore ai confini comunali, di esigenze di equilibrata politica territoriale di sviluppo sostenibile.»;

- h) il terzo e il quarto periodo del comma 6 dell'articolo 20 sono sostituiti dai seguenti: «Le disposizioni e i contenuti del piano territoriale regionale d'area hanno efficacia diretta e cogente nei confronti dei comuni e delle province o della Città metropolitana di Milano compresi nel relativo ambito, qualora previsto nello stesso piano territoriale regionale d'area. Per i PGT dei comuni di cui al precedente periodo la verifica di compatibilità rispetto ai contenuti del PTR è effettuata dalla provincia o dalla Città metropolitana di Milano nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 13, comma 5.»;

- i) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 22 le parole «Il PTR è aggiornato annualmente mediante il programma regionale di sviluppo, ovvero mediante il documento strategico annuale» sono sostituite dalle seguenti: «Il PTR ed il PTR sono aggiornati annualmente mediante il programma regionale di sviluppo, ovvero mediante il documento di economia e finanza regionale»;

- j) al comma 4 dell'articolo 63 le parole «decorsi cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi tre anni»;

- k) all'articolo 64:

- 1) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. La realizzazione degli interventi di recupero di cui al presente capo comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, calcolati sulla volumetria o sulla superficie lorda resa abitativa secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di ristrutturazione edilizia. I comuni possono deliberare l'applicazione di una maggiorazione, nella misura massima del dieci per cento del contributo di costruzione dovuto, da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, di arredo urbano e di valorizzazione del patrimonio comunale di edilizia residenziale.»;

- 2) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7 bis. Il recupero dei sottotetti con superficie lorda fino a quaranta mq., costituenti in base al titolo di proprietà una pertinenza di unità immobiliari collegata direttamente a essi, se prima casa, è esente dalla quota di contributo commisurato al costo di costruzione di cui all'articolo 16, comma 3, del d.p.r. 380/2001, dal reperimento degli spazi a parcheggi pertinenziali e delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e/o monetizzazione.»;

- l) all'articolo 80:

- 1) all'alinea del comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando la competenza della Regione riguardo all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1, qualora l'intervento di cui al presente comma rientri anche tra quelli di cui al comma 3.»;
- 2) alla lettera c) del comma 4 dopo le parole «interventi da realizzarsi» sono aggiunte le seguenti: «anche parzialmente»;

Supplemento n. 22 - Martedì 30 maggio 2017

- 3) all'alinea del comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la competenza della Regione, della Città metropolitana di Milano o della provincia riguardo all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1, qualora l'intervento di cui al presente comma rientri anche tra quelli di cui ai commi 3 o 4»;
- 4) all'alinea del comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la competenza della Regione, della Città metropolitana di Milano o della provincia riguardo all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1, qualora l'intervento di cui al presente comma rientri anche tra quelli di cui ai commi 3 o 4»;

m) dopo il comma 1 dell'articolo 93 sono inseriti i seguenti:

«1 bis. Per i programmi integrati di intervento di rilevanza regionale approvati alla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Legge di semplificazione 2017), il collegio di vigilanza di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) può concedere eventuali proroghe ai tempi di realizzazione, per particolari esigenze sopravvenute in fase attuativa o cause di forza maggiore, adeguatamente motivate e documentate. In ogni caso la realizzazione delle opere private non può essere disgiunta dalla realizzazione delle opere pubbliche a esse differenti, che devono essere comunque completate e collaudate prima della fine dei lavori degli immobili privati.

1 ter. Per i piani attuativi comunali e per i programmi integrati di intervento non aventi rilevanza regionale che, alla data di entrata in vigore della presente norma, sono in corso di attuazione o la cui convenzione sia già scaduta senza integrale esecuzione delle loro previsioni pubbliche o private e non ne sia già stata dichiarata la decadenza, le amministrazioni comunali possono provvedere su istanza degli interessati e previo atto ricognitivo dello stato di attuazione del piano attuativo o del programma integrato di intervento:

- a) a concedere eventuali proroghe o differimenti ai tempi di realizzazione motivando e documentando le esigenze sopravvenute in fase attuativa o le cause che hanno determinato il mancato tempestivo completamento della trasformazione. Le proroghe e i differimenti non possono essere superiori a tre anni e non possono prevedere riduzioni delle dotazioni di servizi originariamente previsti dal piano attuativo o dal PII. In ogni caso la realizzazione delle opere private non può essere disgiunta dalla realizzazione delle opere pubbliche previste dal piano attuativo o dal PII che devono essere comunque completate e collaudate prima della fine dei lavori degli interventi privati;
- b) a definire lotti o stralci funzionali per il completamento degli interventi di trasformazione previsti da piani attuativi e da programmi integrati di intervento non completati, definendo i modi e i termini per il completamento del singolo stralcio funzionale individuato. I lotti o stralci funzionali devono essere autonomi quanto a interventi, opere di urbanizzazione da eseguire e relative garanzie, senza vincoli di solidarietà rispetto alle parti totalmente ineseguite e per le quali non sia previsto il completamento, per le quali il comune provvede con apposita variante al PGT a ridefinirne la disciplina;
- c) a ridefinire, con apposita variante al piano di governo del territorio qualora necessaria o al piano attuativo o al programma integrato di intervento, la collocazione delle aree di concentrazione dei diritti edificatori perequati, di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, eventualmente non più utilizzabili per sopravvenuti previsioni prescrittive/vincoli derivanti da strumenti urbanistici comunali o sovracomunali, anche di coordinamento. In tal caso i predetti diritti edificatori devono essere ricollocati all'interno dell'originario piano attuativo o programma integrato di intervento, privilegiando gli obiettivi di riduzione del consumo di suolo e di densificazione e rigenerazione urbana, anche attraverso la fissazione di destinazioni d'uso diverse da quelle originarie.

Nei casi di cui al presente comma, le amministrazioni comunali e gli interessati provvedono alla stipula di appositi atti convenzionali aggiuntivi e modificativi, nei quali sono recepiti e regolamentati tutti gli effetti dei provvedimenti sopra indicati, in particolare quanto agli obblighi di cui all'articolo 46 e alla cessazione della solidarietà.».

Art. 27

(Modifiche agli articoli 22, 23, 26 e 43 della l.r. 16/2016)

1. Alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 dell'articolo 22 è aggiunto il seguente:

«4 bis. Al fine di favorirne il trasferimento, la permanenza e la mobilità nella Regione Lombardia, gli appartenenti alle forze di polizia di cui al comma 6 dell'articolo 23, che siano in servizio, accedono ai servizi abitativi pubblici in deroga ai requisiti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale di cui al comma 9 dell'articolo 23. Tale regolamento disciplina, altresì, la decadenza dall'assegnazione nel casi di cessione dal servizio.»;

b) alla fine della lettera g) del comma 9 dell'articolo 23 è aggiunto il seguente periodo: «*la decadenza nei casi di inadempiimento degli obblighi incombenti sul nucleo familiare assegnatario e di mancata occupazione, da parte del medesimo nucleo, dell'alloggio assegnato.»;*

c) al primo periodo del comma 13 dell'articolo 23 le parole «delle unità abitative annualmente disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «*delle unità abitative disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge*»;

d) il comma 6 dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«6. I comuni e le ALER procedono, previo esperimento del contraddittorio, all'annullamento del provvedimento di assegnazione con atto notificato all'assegnatario nei seguenti casi:

a) *qualora l'assegnazione sia stata disposta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;*

b) *qualora l'assegnazione sia stata ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.»;*

e) dopo il comma 7 dell'articolo 26 è inserito il seguente:

«7 bis. I comuni e le ALER dispongono, previa esperimento del contraddittorio, la decadenza dall'assegnazione nei casi in cui accertino la morosità colpevole dell'assegnatario in relazione al pagamento del canone di locazione, ovvero al rimborso delle spese per i servizi, per un periodo pari ad almeno dodici mensilità anche non consecutive negli ultimi ventiquattro mesi. Al provvedimento di decadenza si applica la disposizione di cui al comma 7.»;

f) al comma 11 dell'articolo 43 dopo le parole «per l'anno 2016» sono inserite le seguenti: «e per l'anno 2017».

Art. 28

(Modifiche alla l.r. 28/2016)

1. Al comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio) è apportata la seguente modifica:

a) alla fine del primo periodo, dopo le parole «articolo 5, comma 2» si aggiungono le seguenti: «, e le riserve naturali di cui al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 (Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette, Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" e 16 luglio 2007, n. 16 "Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi")».

TITOLO IV AMBITO SOCIALE E SANITARIO

Art. 29

(Modifiche agli articoli 99, 105, 106 e 112 della l.r. 33/2009)

1. All'articolo 99 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 3 della lettera a) del comma 3, dopo le parole: «emergenze epidemiche» sono inserite le seguenti: «, compresi gli adempimenti relativi al calcolo dei valori di mercato degli animali abbattuti,»;

b) dopo il punto 4 della lettera a) del comma 3 sono aggiunti i seguenti: